



Cod. H27B/P2
Cod. CG /ne
Circ. n. 46

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0001253
Data: 06/04/2016

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Trasparenza e Prevenzione della Corruzione -
Aggiornamenti giurisprudenziali - Conseguenze immediate**

Con riferimento all'oggetto ed a tutte le precedenti circolari del CNAPPC in materia, è opportuno che gli Ordini in indirizzo siano edotti della portata ed effetti dell'allegata ordinanza del Consiglio di Stato 1093/2016, relativa al ricorso proposto dal Consiglio Nazionale Forense avverso la sentenza del Tar Lazio 11391/2015, che ha rigettato il ricorso del CNF contro la delibera A.N.AC. 145/2014, la quale che aveva stabilito l'applicabilità anche agli Ordini della normativa anticorruzione.

Con tale ordinanza, oltre a fissare l'udienza di merito per il 17 novembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza del Tar Lazio 11391/2015, ed è stata sospesa l'efficacia della delibera AN.AC. 145/2014 con cui era stata sancita l'applicabilità anche agli Ordini della normativa anticorruzione.

Le motivazioni del Consiglio di Stato sono legate agli "*sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici - per quel che qui rileva - riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione*". Il riferimento è lo schema di Decreto Legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, allo stato in corso di esame presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

La portata e gli effetti di tale ordinanza hanno efficacia diretta nei confronti di tutti gli Ordini professionali, dal momento in cui la sospensione di un atto amministrativo ad efficacia generale, come la delibera A.N.AC. 145/2014, ha l'effetto sull'intero mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che non hanno partecipato al giudizio.





Ne deriva che, dal momento in cui è stata sospesa l'efficacia della delibera A.N.AC. 145/2014, la conseguenza diretta è che ad oggi sono temporaneamente sospesi, per Ordini e per il Consiglio Nazionale, gli obblighi in tema di trasparenza e anticorruzione; di conseguenza:

- la sospensione dell'efficacia della delibera A.N.AC. 145/2014 sarà fino a quando non verranno emessi nuovi provvedimenti normativi, ovvero lo schema di Decreto Legislativo di modifiche della normativa trasparenza ed anticorruzione e il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 dell'A.N.AC., ove un paragrafo è inerente proprio gli Ordini e i Consigli Nazionali (o comunque fino a data successiva al 17 novembre 2016, data in cui è stata fissata l'udienza di merito);
- l'attuale impossibilità dell'A.N.AC. di emettere sanzioni economiche nei confronti di Ordini e di Consigli Nazionali per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione, a fronte della predetta sospensione dell'efficacia della delibera Anac 145/2014.

Allo stato, sono in corso con l'A.N.AC. degli incontri, in cui il CNAPPC è direttamente presente, finalizzati ad elaborare un testo condiviso ove indicare, nell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2017, un capitolo specifico di semplificazioni per gli Ordini e per i Consigli Nazionali, connesse al predetto Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Ne deriva che, all'esito di tali incontri, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2017 vi saranno nuovi e futuri adempimenti in tema di trasparenza ed anticorruzione, diversi da quelli attuali, con semplificazioni ed adeguamenti legati alla natura e la finalità degli Ordini professionali, che comunque non gravano sulla finanza pubblica.

Gli Ordini in indirizzo verranno aggiornati sulle evoluzioni della materia e degli adeguamenti che ne conseguiranno.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

All.c.s.

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

N. 01093/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00066/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2016, proposto da:

Consiglio Nazionale Forense - Cnf, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Maria Flick, Mario Sanino, Francesco Saverio Bertolini, Giuseppe Colavitti, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Maria Flick, Mario Sanino, Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Autorita' Nazionale Anticorruzione, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 11392/2015, resa tra le parti, concernente applicazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (l.190/2012) agli ordini e collegi professionali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Flick, Sanino, Colavitti, Bertolini, e l'avvocato dello Stato Pluchino;

Considerato che nelle more della definizione del giudizio nel merito, per la cui trattazione appare fin d'ora opportuno fissare l'udienza pubblica del 17 novembre 2016, merita di essere accolta l'istanza di sospensione della esecutività della impugnata sentenza (nonché dell'efficacia dell'atto in primo grado gravato), tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità

chiarificatrici - per quel che qui rileva- riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione;
considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 66/2016) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata nonché l'efficacia dell'atto impugnato in primo grado.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 17 novembre 2016.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)